

# COMUNE DI COAZZE

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti, 4 - 10050 COAZZE (TO) Tel. 011/9340056-9349109 Fax 011/9340429

### Regolamento della Consulta delle Associazioni Del Comune di Coazze

*(Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 30-4-2015)*

#### Art. 1 - Istituzione della Consulta delle Associazioni

1. Il Comune di Coazze valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, attraverso lo strumento delle Consulte Comunali quali organismi di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini.
2. La Consulta delle Associazioni è un organismo rappresentativo delle associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale e dei singoli cittadini, che opera mediante l'esercizio di funzioni consultive, conoscitive e propositive per consentire e promuovere la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale in ordine a materie specifiche di competenza della medesima.
3. La Consulta delle Associazioni ha lo scopo di:
  - a) costituire un tavolo di confronto tra Associazioni del territorio di Coazze e l'Amministrazione Comunale;
  - b) fare crescere il senso di appartenenza alla Comunità locale e all'interesse per il Bene Comune;
  - c) migliorare il rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione;
  - d) aumentare la conoscenza reciproca delle Associazioni di Coazze, della loro organizzazione, delle loro attività e dei loro programmi;
  - e) promuovere il coordinamento e la sinergia tra le attività di volontariato;
  - f) evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni e iniziative parallele che indeboliscono l'efficacia degli interventi di volontariato;
  - g) aumentare l'efficienza dell'intervento delle Associazioni sul territorio favorendo la formazione e la conoscenza delle principali criticità sociali, culturali ed economiche del territorio;
  - h) pianificare e programmare un Piano Generale delle attività di Volontariato sul territorio Comunale

A tal fine il Consiglio Comunale provvede, ad istituire la consulta delle associazioni

#### Art. 2 - Compito della Consulta delle Associazioni

1. Svolge funzioni propositive a favore di tutte le istituzioni comunali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari) relativamente alle materie di competenza ed in particolare:
  - a) promuove la partecipazione alla vita collettiva, sociale, produttiva e culturale della comunità, ai sensi dell'Art. 30 dello Statuto Comunale;
  - b) approfondisce e studia problematiche di interesse generale e particolare, specificatamente nell'ambito dell'associazionismo e del volontariato;
  - c) promuove iniziative aperte alla partecipazione dei cittadini per approfondire la conoscenza di temi di interesse pubblico e dei problemi della collettività;
  - d) promuove lo sviluppo di progetti che sappiano integrare le specifiche esigenze ideali, culturali, sociali, produttive e territoriali coinvolgendo le diverse realtà associative presenti sul territorio;
  - e) la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative presenti sul territorio;
  - f) raccoglie le proposte delle Commissioni tematiche e le presenta all'Amministrazione che, attraverso i suoi organi istituzionali

2. Qualsiasi iniziativa o proposta che abbia direttamente o indirettamente rilevanza economica, riflessi diretti o indiretti sul bilancio del Comune, sull'utilizzo di risorse umane, economiche, strumentali o che abbia riflessi su aspetti legati alla gestione di beni comunali, deve obbligatoriamente essere sottoposta preventivamente al Sindaco o Assessore o Incaricato di competenza

### **Art. 3 – Iscrizione all'Albo delle Associazioni**

1. Le Associazioni che intendono partecipare alla Consulta delle Associazioni devono essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, attraverso un modulo di iscrizione fornito dalla segreteria comunale.
2. Le domande di iscrizione possono essere presentate alla segreteria comunale in qualsiasi periodo dell'anno. Se ritenute idonee, in base al Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, vengono approvate dall'Assemblea della Consulta.
3. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per le associazioni (esclusi i comitati spontanei) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari, per il riconoscimento del patrocinio dell'ente, per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del comune di notizie riguardanti l'associazione
4. Il Comune può stipulare convenzioni con le singole Associazioni o con la Consulta delle Associazioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale per la fornitura di beni e servizi.
5. Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

### **Art. 4- Organi della Consulta delle Associazioni**

1. Sono organi di ciascuna Consulta Comunale:
  - a) l'Assemblea della Consulta;
  - b) il Presidente e Vicepresidente;
  - c) il Segretario;
2. Ai componenti della Consulta non sono corrisposte indennità di carica e/o gettone di presenza.

### **Art. 5 – Assemblea**

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta Comunale ed è costituita dai i rappresentanti di associazioni o dei comitati presenti sul territorio comunale iscritte all'Albo delle Associazioni, per un numero no superiore due per ogni associazione.
2. Alla Consulta possono partecipare consiglieri comunali o rappresentanti dell'Amministrazione, senza diritto di voto;
3. le Consulte possono avvalersi di tecnici ed esperti nei settori di competenza della Consulta stessa senza oneri a carico del Comune
4. ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, a titolo gratuito, esperti, operatori, rappresentanti di enti ed istituzioni, su invito del Presidente: gli invitati hanno il solo diritto di intervento;

### **Art. 6 – Elezione e durata degli organi dell'Assemblea della Consulta delle Associazioni**

1. l'Assemblea, in prima adunanza è convocata dal Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del provvedimento di costituzione, con all'ordine del giorno l'elezione, con voto palese, del Presidente e del Vice Presidente;
2. Il Presidente designa il segretario
3. Il Presidente convoca l'Assemblea, almeno due volte all'anno solare, pena la sua decadenza;
4. il Presidente convoca l'Assemblea di sua iniziativa, oppure entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea resta operativa fino alla nomina del Sindaco del Consiglio Comunale

### **Art. 7 - Il Presidente della Consulta**

1. Il Presidente della Commissione, eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, come previsto dall'art. 6, comma 1 punto a) assume i seguenti compiti:
  - a) convoca l'Assemblea;
  - b) nomina il segretario tra i componenti dell'assemblea;
  - c) prepara l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste dei singoli componenti l'Assemblea;
  - d) presiede e coordina il dibattito;
  - e) verbalizza il dibattito dell'assemblea anche con l'ausilio del segretario
  - f) prepara la relazione conclusiva con le proposte da sottoporre al Sindaco e agli Assessori/Incaricati di competenza;
- g) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, dimissioni o revoca di quest'ultimo fino alla nuova elezione.

#### **Art. 8 – Commissioni della Consulta delle Associazioni**

La Consulta ha la facoltà di promuovere Commissioni Tematiche su proposta del Presidente o di un'associazione iscritta.

La Consulta si esprime con votazione a maggioranza.

#### **Art. 9 - Sede della Consulta delle Associazioni**

1. La Consulta delle Associazioni si riunisce negli spazi concessi in uso dall'Amministrazione Comunale o presso il Palazzo Comunale.

#### **Art. 10- Impegni dell'Amministrazione Comunale.**

1. L'Amministrazione comunale, nei rapporti con la Consulta può:
  - a) Pubblicizzare le iniziative concordate con la Consulta;
  - b) richiedere pareri ai quali la consulta risponde, con adeguata relazione, entro 30 giorni o nei termini contenuti nella richiesta;
  - c) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

#### **Art. 11 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta delle Associazioni sono pubbliche e pubblicizzate nelle forme opportune.
2. Il pubblico non può prendere parte alla discussione

#### **Art. 12 - Validità delle sedute**

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta comunale si intendono valide, in prima convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto.
2. In seconda convocazione, dopo almeno 30 (trenta) minuti, le sedute sono valide con la presenza solo degli intervenuti

#### **Art. 13 – Votazione**

1. L'Assemblea approva, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.
2. In caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante nella decisione.

#### **Art. 14 - Forme di finanziamento e di sostegno delle attività della Consulta**

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta:
  - a) mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di riunione e predisponendo gli avvisi di convocazione;
  - b) patrocinando iniziative e manifestazioni promosse dalla Consulta preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 15 - Durata in carica dell'Assemblea**

1. L'Assemblea resta operativa fino alla nomina del Sindaco del Consiglio Comunale.
2. Dopo tre assenze consecutive non giustificate i componenti decadono dalla carica. Il Presidente proclama la decadenza dandone comunicazione al Sindaco e agli interessati.

#### **Art. 16 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare con le Leggi a riguardo, nonché allo Statuto Comunale.